



DOTT. FABIO MASCHERPA  
Dottore Commercialista Revisore Legale  
Managing Partner

DOTT. EDOARDO PEROSI  
Dottore Commercialista Revisore Legale  
Partner

DOTT. NADIA VENDRAMIN  
DOTT. FRANCESCA AGATTI  
Dottore Commercialista Revisore Legale

DOTT. ESTER NAI RUSCONE  
Esperto Contabile Revisore Legale

DOTT. EISELA THANO  
DOTT. SIMONA BRAZZOVA  
DOTT. CLARISSA GRANOZIO  
DOTT. GIULIA D'ANGELO  
DOTT. BARBARA FRASCHINI

RAG. STEFANIA TORTI  
RAG. CRISTINA DI NAPOLI

A tutti i clienti, loro sedi,

è stato approvato il 6 aprile dal Consiglio dei Ministri (e pubblicato in Gazzetta Ufficiale stanotte) l'atteso decreto-legge, battezzato "Decreto Liquidità", contenente misure di sostegno all'economia duramente provata dal blocco delle attività a seguito dell'epidemia di Coronavirus.

Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento riterrete necessario, Vi porgiamo cordiali saluti.

Milano, 9/04/2020

Dott. Fabio Mascherpa

<p><b>FONDO DI GARANZIA PER LE PMI</b></p>	<p>Fino al 31 dicembre 2020 la garanzia del Fondo è concessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a titolo gratuito</li> <li>- fino a 5 milioni di importo massimo garantito, a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499</li> <li>- la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'art 108 del TFUE</li> <li>- l'importo delle predette operazioni finanziarie non può superare alternativamente:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. il doppio della spesa salariale annuale del beneficiario per il 2019 o l'ultimo anno disponibile</li> <li>2. il 25% del fatturato totale del beneficiario del 2019</li> <li>3. il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi nel caso di PMI e nei successivi 12 mesi nel caso di imprese con dipendenti non superiori a 499.</li> </ol> </li> <li>- la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione</li> <li>- sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria.</li> </ul> <p>Di seguito una specifica delle percentuali di copertura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 100% senza valutazione da parte del Fondo per nuovi finanziamenti fino a 25mila euro concessi a PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, come da dichiarazione autocertificata. Le operazioni sono realizzate a un tasso cappato. I finanziamenti devono: prevedere l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dal momento di erogazione; avere una durata minima da 24 fino a 72 mesi; avere un importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dell'ultima dichiarazione presentata alla data della domanda della garanzia e comunque non superiore ad Euro 25.000;</li> <li>✓ 100% con la copertura dei confidi per i nuovi finanziamenti concessi a imprese con fatturato fino a 3,2 milioni, la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, come da dichiarazione autocertificata, e di importo fino al 25% del fatturato;</li> <li>✓ 80% di copertura per i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere;</li> <li>✓ 90% per tutte le altre operazioni.</li> </ul> <p>Viene quindi abrogato l'art 49 del decreto-legge 18/2020 (c.d. Decreto "Cura Italia").</p>
<p><b>GARANZIA SACE A COPERTURA DI FINANZIAMENTI BANCARI</b></p>	<p>Si prevede la concessione di una garanzia di SACE sui finanziamenti bancari alle imprese di grandi dimensioni e anche di PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, qualora abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI.</p> <p>Devono essere rispettate alcune condizioni: si deve trattare di finanziamenti non superiori a 6 anni, l'impegno da parte dell'impresa di non distribuire dividendi per un anno e di mantenere gli stessi livelli occupazionali, l'impresa non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà e non deve avere esposizioni deteriorate nei confronti della banca finanziatrice a febbraio 2020. Inoltre i finanziamenti devono essere destinati a sostenere costi e investimenti localizzati in Italia. L'importo della garanzia non potrà superare il maggiore tra i seguenti elementi: il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall'azienda.</p> <p>In particolare, la garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell'importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell'impresa, Nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell'importo del finanziamento richiesto;</li> <li>✓ la copertura scende all'80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro e al 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi.</li> </ul> <p>L'efficacia delle disposizioni normative in considerazione è subordinata al rilascio</p>

	<p>dell'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.</p> <p>Si introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE, per i rischi definiti non di mercato ai sensi della normativa dell'Unione europea, sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%.</p>
<p><b>GOLDEN POWER</b></p>	<p>Viene ampliato l'ambito di intervento oggettivo della disciplina golden power ai settori di rilevanza strategica del Regolamento europeo n. 452/2019, consentendo di sottoporre alla preventiva autorizzazione le operazioni rilevanti relative, tra l'altro, ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, ovvero individuati con apposito decreto. Viene prevista la possibilità per il Governo di aprire il procedimento d'ufficio, se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti.</p> <p>In questo contesto, le modifiche introdotte dal DL in esame prevedono che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ fino all'adozione del citato DPCM, sono ora soggetti a obbligo di notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri gli acquisti di partecipazioni in società che detengono asset in tutti i richiamati settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento UE 2019/452, inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio e assicurativo. Inoltre, la notifica riguarda gli acquisti di tutte le partecipazioni, a prescindere dalla rilevanza della partecipazione e anche se effettuate da soggetto europeo;</li> <li>✓ fino al 31 dicembre 2021 e al fine di contrastare l'emergenza da Covid-19, sono soggetti a obbligo di notifica delibere, atti od operazioni che comportino modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità ovvero il cambiamento della destinazione di asset anche nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento UE 2019/452, inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio e assicurativo;</li> <li>✓ fino al 31 dicembre 2021, sono soggetti a obbligo di notifica gli acquisiti di partecipazioni che interessino asset strategici e che i) consentano a un soggetto estero, anche appartenente all'UE di assumere il controllo della società, oppure b) consentano a un soggetto estero non appartenente all'UE di acquisire una quota di capitale o diritti di voto pari ad almeno il 10% e il valore dell'investimento sia pari ad 1 milione di Euro e sono notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15%, 20%, 25% e 50%.</li> <li>✓ le nuove disposizioni saranno vigenti fino al 31 dicembre 2020 e troveranno applicazione alle operazioni rilevanti per le quali l'obbligo di notifica sia sorto entro tale termine, anche qualora la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa;</li> <li>✓ restano validi, anche successivamente al 31 dicembre 2020, gli atti e i provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali, nonché gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.</li> </ul>
<p><b>MISURE FISCALI e CREDITI D'IMPOSTA</b></p>	<p>Le principali novità sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prevista la sospensione, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio, dei versamenti di ritenute su redditi lavoro dipendente, addizionali IRPEF, IVA e contributi previdenziali e INAIL: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro se hanno subito una riduzione del 33% dei ricavi di marzo e aprile 2020 rispetto a marzo e aprile;</li> <li>2. per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro se hanno subito una riduzione del 50% dei ricavi di marzo e aprile 2020 rispetto a marzo e aprile.</li> </ol> </li> <li>- stessa sospensione vale anche per i versamenti di ritenute su redditi lavoro dipendente, addizionali Irpef, IVA e contributi previdenziali e Inail, dei mesi di aprile e maggio per chi ha aperto la partita IVA successivamente al 31 marzo 2020;</li> </ul>

- ritenute su redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari: tali soggetti, a condizione che abbiano ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto legge, non subiranno le ritenute sui ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020);
- per le zone più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza) si prescinde dalla soglia di fatturato per il versamento dell'Iva, essendo sufficiente il calo di fatturato del 33%;
- in tutti i casi sopra elencati i versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno;
- rimessione in termini per i versamenti: si considerano regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 dall'art. 60 del DL n. 18/2020, se eseguiti entro il 16 aprile 2020;
- non si applica nessuna sanzione, per chi, per le imposte in acconto della dichiarazione dei redditi di quest'anno, usa il metodo previsionale, in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso;
- non e saranno applicate sanzioni a chi trasmette all'Agenzia delle Entrate e consegna al dipendente il modello CU entro il 30 aprile;
- per il bollo sulle fatture elettroniche se l'imposta del 1° trimestre è inferiore a 250 euro, il versamento avviene entro la scadenza del secondo trimestre (quindi entro il 20 luglio), mentre se l'imposta del 1° e 2° trimestre è inferiore a 250 euro il versamento entro la scadenza del terzo trimestre (quindi entro il 20 ottobre);
- i DURF emessi nel mese di febbraio 2020 sono validi fino al 30 giugno 2020;
- sono sospesi dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini per i benefici prima casa (trasferimento residenza entro 18 mesi);
- IVA cessioni di farmaci: le cessioni di farmaci nell'ambito di programmi ad uso compassionevole non vengono assoggettate ad IVA né alle imposte sui redditi, venendo equiparate, ai fini IVA, alla loro distruzione; mentre ai fini delle imposte sui redditi, si esclude la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi;
- si estendono le tipologie di spese ammesse al credito d'imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (art. 64, D.L. n. 18/2020) includendo quelle relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all'acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti

	mani e i disinfettanti.
<p><b>MISURE PER GARANTIRE CONTINUITA' AZIENDE</b></p>	<p>Il decreto prevede una serie di misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase dell'emergenza, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Riduzione del capitale:</b> dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 dicembre 2020, per la perdita di capitale verificatasi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non operano gli obblighi di riduzione del capitale per perdite e al di sotto del limite legale (con contestuale obbligo di aumento), né tantomeno la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Ciò per evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre prossimo, costringa gli amministratori a mettere in liquidazione imprese che sarebbero ancora performanti o, diversamente, li esponga alla responsabilità per gestione non conservativa.</li> <li>✓ <b>Principi di redazione del bilancio:</b> nella redazione dei bilanci di esercizio in corso nel 2020, è possibile operare una valutazione delle voci di bilancio tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza, cioè al 23 febbraio 2020. Diversamente, a causa della situazione anomala determinatasi dopo questa data, numerose imprese sarebbero tenute a redigere i bilanci senza l'ottica della continuità aziendale. In modo analogo, la misura si applica anche ai bilanci chiusi entro quella data e non ancora approvati.</li> <li>✓ <b>Finanziamenti alle società:</b> dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 dicembre 2020, non opera il meccanismo di postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.</li> <li>✓ <b>Interventi in materia di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione, al fine di salvaguardare quelle procedure aventi concrete possibilità di successo prima della crisi epidemica, le misure:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. prorogano ex lege di sei mesi i termini per l'esecuzione dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati, che scadono tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021;</li> <li>2. in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020, permettono al debitore di presentare, sino all'udienza fissata per l'omologa, la richiesta di un nuovo termine - non superiore a 90 giorni - finalizzato alla presentazione di nuovo piano e proposta concordataria o di un nuovo accordo di ristrutturazione, in cui poter tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica;</li> <li>3. sempre in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020, permettono al debitore di modificare unilateralmente i termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta o nell'accordo di ristrutturazione, purché i nuovi termini non siano superiori di sei mesi rispetto a quelli originariamente indicati e la necessità della modifica venga comprovata;</li> <li>4. consentono al debitore che, a fronte della presentazione di una domanda di concordato "in bianco" o nelle more delle trattative per la finalizzazione di un accordo di ristrutturazione, abbia già ottenuto l'automatic stay (cioè la sospensione delle azioni esecutive e cautelari individuali), i cui termini sono in scadenza e non ulteriormente prorogabili, di richiedere un ulteriore proroga fino a 90 giorni, anche in presenza di un'istanza di fallimento, purché la necessità di tale proroga venga provata con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto della crisi epidemica.</li> </ol> </li> <li>✓ <b>Interventi in materia di dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, le misure:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• viene sancita l'improcedibilità delle richieste e dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, depositati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020;</li> <li>✓ <b>Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito</b></li> </ul> </li> </ul> <p>Vengono sospesi i termini di scadenza, ricadenti o che iniziano a decorrere nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva.</p>

